


5



**Comune dell'Aquila**

**Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio**

**Intervento di realizzazione della Tramvia su gomma**



**RELAZIONE DI VERIFICA DELLE  
SITUAZIONI PENDENTI E DEGLI  
OBBLIGHI GIURIDICI IN CORSO**

Arch. Enrica De Paulis – Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio

L'Aquila - 26 aprile 2015

## Indice

1. Il progetto di realizzazione della tramvia su gomma .....	1
2. La procedura di gara e la convenzione.....	2
3. Le problematiche emerse nell'esecuzione dei lavori.....	3
4. Le riserve iscritte dall'impresa ed il relativo contenzioso. ....	4
5. L'annullamento della concessione e il relativo contenzioso.....	5
6. I tentativi di transazione nella pendenza dei giudizi. ....	7
7. Il recupero del materiale utilizzato per la realizzazione della infrastruttura. ....	8

## **1. Il progetto di realizzazione della tramvia su gomma**

Nel 2000 la Giunta comunale dell'Aquila, in un'ottica di ristrutturazione del sistema di trasporto pubblico locale, ha redatto un progetto per la realizzazione di una linea tramviaria da Coppito (zona Ospedale San Salvatore) al centro storico della città (Piazza Palazzo), dell'importo complessivo di 65 miliardi di lire.

Con delibera di Giunta n. 7 del 5.1.2001; delibera successivamente ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 6.3.2001 è stato approvato detto progetto, successivamente inviato al Ministero dei trasporti per la richiesta di finanziamento ex lege 211/1992 e d.m. 16.6.2002. Il relativo finanziamento pubblico di 39 miliardi di Lire (€ 20.141.819,10), pari al 60% dell'importo complessivo dell'opera, è stato concesso con delibera CIPE del 3.5.2001.

Al fine di reperire la restante somma necessaria per la realizzazione dell'opera (26 miliardi di Lire, pari al 40% dell'importo complessivo), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.3.2001 di approvazione del bilancio di previsione 2001/2003, l'Amministrazione ha inserito l'intervento da realizzare nel Programma triennale delle opere pubbliche, comprendendolo tra quelli suscettibili di finanziamento da parte di soggetti privati ex art. 37 bis l. n. 109/1994 (Project Financing).

La C.G.R.T., Costruzione, Gestione, Reti Tramviarie - raggruppamento temporaneo di imprese tra le società Iannini, AMA s.p.a., Lohr Industrie e T&T, Tardito Impianti s.p.a - ha presentato la proposta di realizzazione in concessione della tramvia, il progetto preliminare, lo schema di convenzione e il piano economico finanziario dell'opera. La proposta, previa valutazione da parte della Commissione di valutazione appositamente costituita dal Dirigente del Settore opere pubbliche del Comune, è stata ritenuta "fattibile e di pubblico interesse", con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 29.01.2002.

## **2. La procedura di gara e la convenzione**

Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 212 del 26.3.2002, l'Amministrazione Comunale de L'Aquila ha approvato lo schema di bando pubblico ed indetto la procedura di gara ex art. 37 quater l. n. 109/1994, per l'individuazione di proposte alternative da porre in concorrenza con quella del promotore. La procedura di gara, regolarmente pubblicata sulla G.U. e sulla GUCE, si è conclusa negativamente, a causa della mancata presentazione dell'offerta economica da parte delle società partecipanti.

In considerazione di tale circostanza, l'Amministrazione con delibera di Giunta n. 798 del 27.11.2002, ha approvato la proposta del promotore C.G.R.T. e lo schema di convenzione, successivamente modificato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 804 del 2.12.2002.

La convenzione di concessione, di durata trentennale, è stata sottoscritta in data 2.12.2002 tra le parti e, oltre a prevedere e disciplinare i tempi e le modalità di progettazione ed esecuzione delle opere (artt. 3 e 4), il corrispettivo del concessionario (art. 5), le modalità di gestione e le tariffe (art. 6), ha stabilito, tra gli obblighi del concessionario, quello di iniziare i lavori in conformità ai termini indicati nel cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo (art. 7) e, tra gli obblighi del concedente, quello di rilasciare tutti i permessi, nullaosta, autorizzazioni, approvazioni ed atti comunque denominati di competenza comunale (art. 8).

In particolare l'art. 15 della convenzione stabilisce che il concessionario "resta in ogni caso responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento di ciascun obbligo nascente dal contratto" obbligandosi a "tenere indenne il Concedente da ogni pretesa azione o ragione che possa

essere avanzata da terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori per la realizzazione della Tramvia, della sua gestione funzionale ed economica e/o per effetto del mancato adempimento di ogni altro obbligo contrattuale e/o per l'insorgere di ogni circostanza comunque connessa all'esecuzione dei suddetti lavori ... nei limiti della presente Convenzione”.

### **3. Le problematiche emerse nell'esecuzione dei lavori**

In data 29.9.2003, il concessionario C.G.R.T. e la Direzione Lavori hanno redatto il verbale di consegna, dando inizio all'esecuzione delle opere.

I lavori tuttavia hanno subito numerosi ritardi e sospensioni, ed hanno avuto un andamento anomalo, finché non si sono definitivamente arrestati, a causa di diversi fattori.

Molteplici rilievi e pareri negativi sono stati espressi - in ordine ad alcune parti del tracciato della linea tranviaria (in corrispondenza di via Roma) - dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici e, successivamente, il Comune è stato diffidato dal Ministero per i Beni culturali alla prosecuzione dei lavori.

Sul punto, si evidenzia che la diffida è stata sospesa con ordinanza del TAR L'Aquila n. 176/2006 su ricorso del Comune. Ma detta ordinanza è stata riformata in appello dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 3156/06) che ha imposto che *“in contraddittorio tra le parti”* venissero *“individuate e disposte misure idonee ed adeguate alla salvaguardia dei beni oggetto di tutela monumentale”*.

All'esito di tale giudizio, il Comune, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, con nota del RUP del 24.11.2006, prot. 48588, ha sospeso per tre mesi i lavori di realizzazione dell'opera (1.10.2006-30.1.2007 e successivamente fino al 30.4.2007), al fine di pervenire ad un accordo sulla revisione della convenzione richiesta dal concessionario, per i ritardi maturati nella realizzazione dell'opera, e sulle misure da adottare per l'esecuzione dei lavori di scavo su via Roma, in relazione all'adeguamento dei cd. sottoservizi (linee del gas metano e fognature).

Nonostante i numerosi incontri svoltisi tra le parti (in data 4.12.06, 18.12.06, 8.1.07, 19.1.07, 26.1.07, 1.2.07 e 7.2.07), per raggiungere una intesa in merito ai termini di revisione della convenzione, rimasti senza esito, il Comune con ordine di servizio del 30.4.2007, prot. n. 17873, più volte reiterato, ha ingiunto al concessionario la ripresa dei lavori di realizzazione della tramvia, con esclusione della tratta su via Roma. In particolare, l'Amministrazione ha richiesto la sollecita realizzazione dello stabilimento di deposito dei tram (3° lotto del progetto esecutivo, consegnato il 18 maggio 2005, con termine di ultimazione fissato al 13 gennaio 2006) necessario per i treni rimasti in deposito presso la società costruttrice Lohr, a Strasburgo.

Tuttavia, il concessionario, con lettera del 2.5.2007, si è rifiutato di riprendere i lavori, adducendo, a giustificazione del proprio diniego, l'impossibilità di realizzare la tratta su via Roma e il mancato raggiungimento di un accordo con il Comune in ordine alla suddetta revisione della convenzione e del connesso piano economico-finanziario, nel quale quantificava in circa 7,3 milioni di euro l'aumento complessivo del costo dell'opera.

Tale quantificazione è stata sempre puntualmente contestata dal Comune.

In realtà, il comportamento del concessionario, ha evidenziato la volontà di non procedere alla realizzazione dell'opera. E, con lettera trasmessa all'Amministrazione in data 7.1.2008, la C.G.R.T. ha manifestato apertamente la propria volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale con il Comune.

Nel corso dello svolgimento dei lavori è intervenuta la Commissione Europea che ha dapprima messo in mora il Governo, in data 18.10.2005, e poi ha reso un parere motivato in data 4.7.2006 in merito alla qualificazione giuridica del rapporto costituito tra le parti.

Al fine di adeguarsi a tali atti europei, l'Amministrazione comunale, con delibera n. 506 in data 10.11.2006, ha apportato alcune modifiche alla convenzione, trasmettendole al competente Dipartimento per le politiche comunitarie con nota dell'11.11.2006.

Ciononostante, in data 12.9.2007, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia (causa C-437/07).

In sostanza, la Commissione ha sostenuto che la convenzione stipulata tra il Comune de L'Aquila ed il C.G.R.T. prefigurasse non una concessione ma un appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto comunitario, atteso l'affidamento della gestione dell'opera, quale controprestazione, dal CGRT ad un terzo incaricato, obbligato a corrispondere alla CGRT stessa un canone garantito.

Tale operazione, rendendo esente dai rischi finanziari della gestione il concessionario CGRT, secondo la Commissione, configurerebbe un appalto pubblico di lavori, e richiederebbe il rispetto delle procedure di aggiudicazione, non potendo farsi ricorso alla "finanza di progetto".

Con sentenza del 13.11.2008, Commissione/Italia, C-437/07, la Corte di Giustizia europea ha accertato l'illegittimità della procedura di gara seguita dall'Amministrazione comunale, ritenendo che quest'ultima avesse "attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di un tramvia ... attraverso una procedura diversa da quella prevista per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla direttiva del Consiglio 93/37/CEE".

In particolare, secondo la Corte la non conformità al diritto europeo deriva dalla circostanza che la gestione della tramvia è garantita da un futuro gestore tenuto a concludere un contratto di servizio, non con il concessionario, ma con il concedente, con obbligo di versamento al concessionario di un canone annuo di € 1.446.079,32, per trent'anni; importo calcolato in modo da garantire il pagamento al quest'ultimo della quota del costo dell'opera da esso assunta e pari al 40% (quota non coperta dalle risorse pubbliche). A fronte di tale situazione, in ragione dell'importo complessivo dei lavori l'operazione, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere assegnata mediante aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

Pertanto, secondo la Corte, "avendo il Comune de l'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di una tramvia ... attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ... la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 93/37".

#### **4. Le riserve iscritte dall'impresa ed il relativo contenzioso.**

I predetti ritardi nell'esecuzione dei lavori, ascrivibili come visto a molteplici fattori, hanno indotto il concessionario, nel tempo, ad iscrivere una serie di riserve sui documenti contabili; riserve tutte puntualmente contestate dall'Amministrazione.

In particolare, nel 2006, sono state iscritte riserve di importo economico superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, previsto ex lege, per le quali si è reso necessario attivare il procedimento di accordo bonario ex art. 31 bis l. n. 109/1994 (oggi art. 240 d.lgs. 163/2006), concluso con il riconoscimento, da parte del Comune, in data 12.10.2006, di un credito a favore del concessionario

pari ad € 3.700.000,00, credito tuttavia condizionato al riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, dei debiti fuori bilancio derivanti dallo stesso accordo, ai sensi dell'allora vigente art. 194 d.lgs. 267/00.

Nell'accordo si afferma infatti che per il predetto riconoscimento "... le parti determinano un lasso temporale massimo di 30 giorni da oggi, fermo il diritto della concessionaria, ove a ciò non si pervenga entro tale termine temporale, di riservarsi la facoltà di recedere dal presente accordo".

Tale accordo bonario non è divenuto efficace, per mancato avveramento della condizione. Nel termine suddetto, infatti, l'Amministrazione non ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dallo stesso.

A fronte di tale situazione, per ottenere l'esecuzione dell'accordo, il concessionario ha promosso un giudizio innanzi al Tribunale civile di L'Aquila, chiedendo la condanna del Comune al pagamento di € 3.700.000,00, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. anche determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c..

La richiesta è stata respinta dal Tribunale con sentenza n. 706 del 16.7-28.10.2011.

Su tale sentenza, impugnata dal concessionario, con atto notificato in data 4.1.2012, pende appello innanzi alla Corte d'appello de L'Aquila (r.g. 35/2012).

Successivamente, il concessionario ha iscritto ulteriori riserve.

Alla data del 27.11.2008 risultano riserve per un importo pari ad € 5.692.290,62, relative al periodo 1.1.2006 - 31.10.2006, e per un importo pari ad € 3.543.386,07, relative all'anno 2007.

Per tali iscrizioni il procedimento di accordo bonario non è mai stato attivato, anche perché nel frattempo è intervenuto il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione.

## **5. L'annullamento della concessione e il relativo contenzioso**

In ragione dei numerosi ritardi, nonché dell'arresto nella realizzazione delle opere e in considerazione della palese illegittimità della procedura di gara, accertata nel frattempo dalla Corte di Giustizia con sentenza C-437/07, l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta n. 1 del 7.1.2009, **ha annullato in autotutela** ex art. 21 nonies l. n. 241/90 la concessione, rinviando "a successivi atti la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune per lavori forniture e servizi effettivamente eseguiti dalla CGRT".

In particolare il Comune, nel procedere in autotutela – previa acquisizione di ampio ed approfondito parere legale – ha preso atto dei vizi di legittimità dell'affidamento, evidenziati dalla Corte di giustizia, circa la violazione della direttiva 93/37/CE e dei principi di trasparenza e non discriminazione nei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici.

A motivazione di detto provvedimento di annullamento il Comune ha richiamato le note della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea (note prot. n. 13444 del 2.12.2008 e prot. n. 13916 del 16.12.2008) con le quali si è richiesto al Comune di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati o che si intendono adottare in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, a pena di penalità aggiuntive; nonché l'art. 1, commi 1213 e 1216, della legge finanziaria del 2007 (l. 27.12.2006, n. 296), allora vigente, secondo cui gli enti territoriali sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria, potendo lo Stato rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni in questione.

In altri termini, il provvedimento di autotutela ha consentito all'Amministrazione di evitare un esborso di danaro pubblico al fine di rifondere lo Stato italiano degli oneri derivanti dalla pronuncia di condanna della Corte di giustizia.

Pertanto, considerato da un lato la non vantaggiosità economica della concessione, per l'Amministrazione, a seguito delle spropositate richieste del concessionario, nonché – in via dirimente – la sua contrarietà ai parametri normativi espressi dall'ordinamento europeo – circostanza, questa, che costituisce ipotesi di annullamento c.d. doveroso, consentendo di prescindere dalla necessaria sussistenza di ulteriori interessi pubblici – l'Amministrazione comunale ha disposto l'annullamento della concessione, dopo aver puntualmente accertato e valutato la sussistenza di ulteriori specifiche ragioni di interesse pubblico, idonee a giustificare detto annullamento.

La delibera di annullamento ha infatti ulteriormente motivato l'annullamento della concessione, richiamando il "difficoltoso andamento del rapporto con la concessionaria e del ritardo nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, comportante maggiori oneri per l'Amministrazione", in quanto il concessionario chiedeva al Comune il riequilibrio economico della concessione a seguito dei ritardi maturati nella realizzazione dell'opera, con ciò gravando l'Amministrazione di ulteriori oneri economici, abnormi e non dovuti; l'"impossibilità concreta di realizzazione del progetto" a causa di pareri contrari del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero per i beni culturali, nonché della ASL; la "volontà della concessionaria di non proseguire i lavori" dopo le sospensioni temporanee; nonché il "mancato pagamento della fornitura di treni da parte della concessionaria", alla Soc. Lohr, per una somma pari ad euro 1.855.058,40, nonostante la concessionaria avesse ricevuto dall'Amministrazione le somme per detto acquisto (pari a 3.830.087,39), importi trattenuti indebitamente, come attestato dalla stessa Soc. Lohr (lettera del 23 gennaio 2006).

Nel disporre detto annullamento, l'Amministrazione ha previsto l'eventualità di dover corrispondere al concessionario i costi da esso sostenuti per i lavori parzialmente compiuti, ritenendo *"necessario provvedere all'accantonamento prudenziale di una congrua somma, in termini di spesa corrente, compatibile con la manovra di bilancio"*.

Con ricorso notificato in data 13 marzo 2009 e depositato il successivo 27 marzo 2009 la C.G.R.T. s.r.l. ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e della concessione, oltre al risarcimento dei danni e alla liquidazione di un indennizzo.

In via subordinata, nell'ipotesi di riconosciuta legittimità del provvedimento, il concessionario ha chiesto, *"previa acquisizione di CTU ... di stabilire i criteri in base ai quali la P.A. deve proporre il pagamento di una somma"* in suo favore, quantificata *"comunque nella misura di € 25.000.000,00 ... oltre il maggior danno ex art. 1227 c.c., interessi legali e rivalutazione monetaria"*. All'udienza del 26.3.2014 il giudizio è stato cancellato dal ruolo.

Il Tribunale dell'Aquila con sentenza n. 00206/2015 depositata il 19/03/2015 ha respinto complessivamente il ricorso, accertando che :

- il potere di annullamento d'ufficio è stato esercitato dal Comune dell'Aquila in conformità ai canoni del parametro normativo di cui all'art. 21 nonies della legge 241/1990;
- dalla validità del provvedimento di annullamento d'ufficio disposto dal Comune consegue l'assenza del necessario requisito dell'ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell'illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione dell'interesse legittimo di parte ricorrente, sicché la domanda risarcitoria proposta, con la quale parte ricorrente chiede il ristoro del danno emergente (spese

sostenute) e dei mancati guadagni che le sarebbero derivati dalla gestione dell'opera (lucro cessante) non può essere accolta.

Il Tribunale conclude la sentenza dichiarando che quanto sentenziato lascia comunque impregiudicata ogni questione relativa alle prestazioni rese dalla società ricorrente nel periodo di affidamento, prima dell'annullamento dell'aggiudicazione, in quanto tali vicende vanno ascritte nell'ambito di esecuzione del contratto o piuttosto nell'azione per indebito arricchimento.

## **6. I tentativi di transazione nella pendenza dei giudizi.**

La CGRT con nota 25 febbraio 2012, in pendenza dei giudizi suesposti, manifestava all'Amministrazione Comunale la volontà di addivenire ad una transazione diretta alla definizione di ogni controversia.

L'Amministrazione comunale, nell'intento di definire l'annosa questione pendente con il concessionario in merito ad eventuali indennizzi, ha richiesto a quest'ultimo il computo dei costi sostenuti per i lavori parzialmente compiuti. Detto computo è stato trasmesso all'Amministrazione dalla CGRT con nota del 9.7.2012 dalla quale risulta una pretesa di indennizzo da parte quest'ultima pari ad € 6.757.297,74.

Con deliberazione n.260/2013 la Giunta comunale formulava espresso indirizzo al Dirigente del settore ricostruzione pubblica di definire la controversia mediante accordo transattivo, autorizzando il responsabile unico del procedimento ad avvalersi della consulenza "*di soggetti dotati di alta professionalità*".

In forza della suddetta deliberazione di Giunta comunale, il responsabile unico del procedimento ha acquisito nel 2014 i pareri del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli e dell'ing. Donato Carlea, che sono risultati discordanti tra di loro sia in relazione al metodo adottato, che i merito all'eventuale importo da porre a base della transazione.

L' esito sostanziale di tali apporti è che l' indennità che sarebbe possibile riconoscere all' ex-concessionario possa essere individuata per differenza tra l' importo complessivo dei lavori effettivamente eseguiti fino al provvedimento di annullamento e la somma dei contributi versati dal Comune al detto ex-cooncessionario. Sarebbero, inoltre, riconoscibili all' ex-concessionario importi ulteriori, derivanti da spese di costituzione ed esercizio della società.

Uno dei consulenti ha, altresì, congetturato che potrebbe spettare all' ex-concessionario una indennità commisurata al 10% delle opere non eseguite, ai sensi dell' art. 158, lett. c), D. Lgs. 163/2006, ma, sul punto, questa Amministrazione ritiene de plano che si tratti di istituto non applicabile in fattispecie.

L'Amministrazione infatti, è del parere che alla CGRT debba essere corrisposta esclusivamente l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., da calcolarsi nei limiti della diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima in relazione alla prestazione resa in virtù del contratto invalido, commisurata quindi alle sole spese vive effettivamente sopportate, non coperte dal contributo pubblico, al netto dell'utile d'impresa, con esclusione del riconoscimento di qualsiasi guadagno o risarcimento per lucro cessante o per danno emergente, come pure con esclusione di qualsiasi indennizzo correlato alla parte non eseguita dell' opera o del servizio di gestione.

In considerazione della complessità e delicatezza della questione, e al fine di pervenire ad una corretta e legittima stima dell'indennità da corrispondere al concessionario, l'Amministrazione ha posto uno



specifico quesito alla sezione consultiva della Corte dei Conti dell'Aquila in data 16/03/2015, ancora in attesa di riscontro.

Si evidenzia infine che dalla stima dell'indennità da corrispondere alla CGRT si dovrà tener conto:

- Del mancato pagamento della fornitura di treni da parte della concessionaria alla Soc. Lohr, per una somma pari ad euro 1.855.058,40;
- Dell'utile di impresa;
- Della mancata conclusione da parte della CGRT, come delegato del Comune, del contratto di compravendita del terreno su cui è stato realizzato il deposito dei mezzi, e dell'eventualità che i proprietari dei terreni possano richiedere la restituzione del terreno e la demolizione del manufatto realizzato, come richiesto da quest'ultimi con istanza di mediazione del 12/02/2015.

## **7. Il recupero del materiale utilizzato per la realizzazione della infrastruttura.**

E' attualmente in atto una ricognizione e una stima del materiale utilizzato per la realizzazione della infrastruttura che sarà possibile recuperare.

Da una prima analisi sommaria si ritiene che il materiale posto in opera recuperabile sia essenzialmente quello ricavato dalla smantellamento dei pali metallici di supporto alle linee aeree e dei relativi cavi, che potrebbero essere rivenduti a peso.

Stessa cosa per il materiale giacente nei depositi della concessionaria, costituito da cavi non posti in opera, mentre non sarà recuperabile materiale come le obliterate e pensiline oramai non più utilizzabile e altro materiale simile.

Per quanto riguarda il recupero delle rotaie in acciaio, si ritiene che i costi da sostenere per la loro rimozione e delle sottostanti piattaforme in cemento (250cm x 30 cm) e per la risistemazione della pavimentazione stradale, superi di gran lunga il possibile ricavo derivante dalla loro vendita (a peso) e della vendita del resto del materiale suddetto.

Infine, per ciò che riguarda l'utilizzo del deposito dei mezzi, resta da verificare la sua reale disponibilità, atteso che è recentemente emerso che, come già detto, la CGR non ha concluso la compravendita del terreno su cui è stato realizzato il manufatto, e corre il rischio che i proprietari dei terreni possano richiedere la restituzione del terreno e la demolizione del manufatto realizzato, come richiesto da quest'ultimi con istanza di mediazione del 12/02/2015.

Arch, Enrica de Paulis

Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio

